

Roma, 19/02/2025

Spett.le  
COMMISSIONE EUROPEA  
In persona del l.r.p.t.

**Oggetto: 2025/0085/IT – D.P.C.M. recante la “Disciplina dell’attività di piattaforme tecnologiche di intermediazione tra domanda e offerta di autoservizi pubblici non di linea ai sensi dell’art. 10 bis, co. 8, del d.l. 14 – MEMORIA EX DIRETTIVA 2015/1535.**

Associazione Ncc Italia, organizzazione di rappresentanza del comparto Noleggio con Conducente, nata per tutelare e patrocinare gli interessi economici e giuridici delle aziende iscritte è ad inviare la presente relativamente al tema in oggetto.


**PREMESSO CHE:**

- Ai sensi della direttiva UE 2015/1535, la Presidenza del Consiglio dei ministri italiana, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministero del Made in Italy, hanno notificato alla Commissione Europea il Decreto recante la “*Disciplina dell’attività di piattaforme tecnologiche di intermediazione tra domanda e offerta di autoservizi pubblici non di linea ai sensi dell’art. 10 bis, co. 8, del d.l. 14*”;
- Il suddetto decreto disciplina l’attività delle piattaforme tecnologiche di intermediazione tra domanda e offerta di autoservizi pubblici non di linea (TAXI e NCC) e il correlato utilizzo delle nuove tecnologie;
- La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato ai sensi della direttiva 2015/1535 il suddetto progetto di regola tecnica inerente la disciplina delle piattaforme tecnologiche di intermediazione;
- entro tre mesi dal ricevimento della suddetta comunicazione la Commissione ha l’obbligo di emettere un parere circostanziato secondo il quale, ai sensi dell’art. 6 della suddetta direttiva, pone in evidenza aspetti che possono eventualmente creare ostacoli alla libera circolazione dei servizi o alla libertà di stabilimento degli operatori di servizi nell’ambito del mercato interno;
- Associazione NCC Italia è una associazione nazionale di rappresentanza dell’intera categoria di NCC la quale difende e tutela gli interessi e i diritti di tutta la categoria di NCC;
- Il decreto di disciplina dell’attività delle piattaforme tecnologiche di intermediazione è manifestamente illegittimo e ingiusto per i seguenti

**MOTIVI DI DIRITTO**

**1) MANIFESTA ILLOGICITA’ – ARBITRARIA DISCRIMINAZIONE TRA OPERATORI DEL MEDESIMO SETTORE – VIOLAZIONE LEGGE QUADRO 21/1992 –**

Fin da subito si rileva che il Legislatore Italiano ha, attraverso il suddetto decreto, inserito illogiche e arbitrarie discriminazioni tra operatori (TAXI e



**ASSOCIAZIONE  
N.C.C. ITALIA**

NOLEGGIATORI PER NOLEGGIATORI

NCC) manifestamente illegittime perché vietati da qualunque principio comunitario e dalla Legge Quadro 21/1992.

All'art. 5 co. 2, infatti, il Legislatore ha illegittimamente inserito quanto segue: *“I vettori NCC accettano le richieste di servizio inoltrate alle relative rimesse o sedi nel rispetto degli obblighi di compilazione del foglio di servizio, secondo quanto previsto nel DECRETO ADOTTATO AI SENSI DELL'ART. 11 CO. 4 DELLA LEGGE QUADRO. In caso di richiesta di servizi NCC riferite al primo orario di partenza disponibile, il vettore indica un orario di prelievo dell'utente compatibile con i tempi di trasferimento dalla rimessa o, in caso di partenza da un luogo diverso dalla rimessa, **NON INFERIORE A VENTI MINUTI**, secondo quanto previsto dal decreto adottato ai sensi dell'art. 11 co. 4 della legge quadro”.*

Tale norma ha inserito una illegittima ed illogica COMPRESSIONE e LIMITAZIONE del mercato degli NCC in favore dei TAXI stabilendo, in modo illegittimo e senza nessuna fonte normativa, che tra l'orario di prelievo e la partenza debba trascorrere un periodo di tempo **NON INFERIORE A VENTI MINUTI**.

Tale limite è del tutto contrario a qualsiasi principio, oltre che di buon senso e ragionevolezza, anche comunitario ed è manifestamente lesivo della concorrenza tra operatori e della libera attività privata.

Già il TAR Lazio-Roma ha, con numerose ordinanze cautelari, che si depositano in allegato, sospeso il DECRETO ADOTTATO AI SENSI DELL'ART. 11 CO. 4 DELLA LEGGE QUADRO perché manifestamente illogico, illegittimo e discriminatorio tra operatori.

È, dunque, del tutto evidente che tale decreto viola la libera concorrenza nel mercato interno tra NCC e TAXI introducendo una illogica ed arbitraria discriminazione tra operatori.

Tanto premesso, pertanto, Associazione Italia NCC, associazione di categoria degli NCC

### **INVITA**

La Commissione Europea, in persona del l.r.p.t., a volere esprimere parere totalmente negativo in merito al decreto trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Luca Notarbartolo  
Presidente

Giancarlo Pitaro  
Avvocato